

MARCO FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, ristampa anastatica elettronica dell'edizione in due volumi Venezia: Santini, 1845-47 (2°), a cura e con un saggio introduttivo di Silvia Gasparini, Padova: Imprimerie, 2007 (Spazi di lettura, 1), 2, voce *Magistrato*, pagg. 223 e 225-233.

MAGISTRATO. Si chiama *Magistrato* l'unione di quelle persone che sono investite di una porzione del pubblico potere, ed occupano un posto distinto nell'amministrazione della giustizia.

(...)

L'armonia del veneto governo risulta certamente dall'ottima e prudente istituzione dei consessi e delle magistrature, le quali mantenendo separatamente il buon ordine nelle materie ad esse relativamente demandate, tendono tutte di concerto allo scopo principale, cioè a formare quell' *Uno* che costituisce la vera felicità della repubblica. Quindi fu incessante la cura del governo quella di vegliare al provvedimento di tutte le cose che ricercano la pubblica attenzione, colla istituzione di particolari magistrature, acciocchè alle separate materie con continua nè distratta attenzione provvedessero. Ecco perciò nascere i consessi ed i magistrati, ai quali dall'autorità del sovrano fu affidata la distributiva, gli affari politico-economici, i giudiziali civili e criminali, quelli della guerra e della pace, del commercio, delle cose ecclesiastiche ecc., il che fa vedere non essere passata inosservata agli occhi del provvido principe alcuna delle tante cose che necessariamente nascono dalla unione degli uomini in società ed in separati governi. Non appartiene a questo articolo il dare un preciso dettaglio della giurisdizione e delle materie appartenenti ai vari consessi e magistrature; ciò è riservato agli articoli relativi a ciascuna in particolare; basterà quindi abbozzarne soltanto quasi in disegno i primi lineamenti per poterne vedere, quasi in un sol colpo d'occhio l'intera macchina.

La distributiva degli uffizii, tanto interni che esterni, è di diritto, del Maggior Consiglio. Il Consiglio di Pregadi istituisce ed elegge quelli che risguardano le materie politiche ed economiche allo stesso già dal Consiglio Maggiore delegate. Anche il Consiglio di X elegge gl' Inquisitori dello Stato, ed altri Magistrati del proprio corpo. Oltre la distributiva degli uffizii, hanno questi consessi il diritto di far leggi, di dichiararle ed interpretarle. V. Maggior Consiglio, Consiglio di X, Pregadi.

Due sono le magistrature che hanno rapporto colla distributiva , cioè gli Avvogadori ed i Censori. Gli Avvogadori devono far osservare dai consiglieri il loro capitolare ; possono domandare la convocazione del Maggior Consiglio ; non v'è adunanza legale senza l'intervento di uno almeno di essi ; possono intromettere le leggi, e le elezioni seguite con irregolarità. V. Avvogaria. I censori vegliano contro l'ambito ossia broglio nemico della distributiva. V. Censore, Ambito, Broglio, Intromissione.

Gli affari politici sono riposti nel Senato, acciocchè deliberi previe le consultazioni dei savii, sempre però come delegato , e colla dipendenza dalla eminentè podestà del Consiglio Maggiore, che può alterare, scemare ed accrescere le ispezioni, le incombenze, ed i diritti, e ciò col mezzo dei consiglieri, o dei tre capi di XL componenti la Signoria, o degli Avvogadori ; non già perchè questi deliberino o decidano, ma per sospendere sino a che il Senato stesso, o il Consiglio Maggiore ne siano istruiti, e poi decretino. Il Consiglio di X non ha altra vista politica, che nella Magistratura da esso e dal suo corpo eletta , dei tre Inquisitori dello Stato, le incombenze dei quali essendo d'inquirire e vegliare sopra tutte indistintamente le cose di stato , fanno conoscere la politica sua relazione. Non pochi sono anche i magistrati relativi alla politica , e primieramente si annovera quello dell'Avvogaria, poichè veglia sopra l'osservanza del capitolare dei consiglieri, ed è custode ed esecutore di tutte le leggi

della polizia indistintamente. Il magistrato dei cinque correttori in vacanza di Dogado si può chiamare a ragione politico, poichè essi hanno diritto consultivo di proporre al Maggior Consiglio tutti quei regolamenti ed istituzioni, che alla pubblica libertà e quiete si giudicassero opportune. I tre Inquisitori sopra i fatti del Doge defunto si possono chiamare politici , perchè temperano i ducali arbitrii non aristocratici. Il magistrato all'arsenale si deve porre nella stessa classe, essendo stato caratterizzato dal decreto che gli dà stabile e regolata forma, per sostegno dello stato, e dell' onore della repubblica. Anche il magistrato alla sanità merita lo stesso luogo, avendo per principal oggetto la salute comune. Tra i politici magistrati entra anche quello delle acque, perchè custode delle lagune, che sono le mura della città, e pegli altri fini, cui è destinato. I riformatori dello studio di Padova meritano lo stesso luogo, poichè vegliano sopra la letteratura, la quale influisce sulla religione, sul costume , sullo stato,

e sul sistema della polizia dei governi. Si debbono in questo luogo annoverare anche i magistrati all'artiglieria, alle fortezze, quello della milizia da mar, i provveditori all'armar, poichè tutti tendono alla preservazione dello stato. Non si deve omettere finalmente il magistrato alle pompe, e quello alle biave, i quali per le materie ad essi affidate hanno molta influenza nella politica.

Finalmente nel supremo magistrato dei tre Inquisitori dello stato tutte come in centro possono unirsi le linee politiche su d'ogni privato non solo, ma su tutti, e sopra ciascun membro dell'aristocrazia, stendendosi la sua vigilanza, cura e diritto in ogni materia ed affare, donde dipende la essenza, la calma e la sicurezza dello stato internamente ed esternamente, per ogni rapporto di tale natura e carattere.

I Magistrati giudiziari si dividono in civili ed in criminali. I primi magistrati civili furono i tribuni nelle varie isole, dalle sentenze dei quali si appellava al Doge. Si passò poi alla istituzione del magistrato del proprio, il quale aveva anche giurisdizione criminale, ma non rimase ad esso che la sola giudicatura delle doti, divisioni fraterne, successioni e simili. Quello dell'Avvogaria è pur civile, poichè fu stabilito giudice delle controversie tra il fisco ed i privati. Agli auditori vecchi si demandarono le appellazioni nelle materie civili. Il magistrato del forestiere sollevò in gran parte quello del proprio. Quello del piovego è pur tra i civili, quantunque ad esso appartengano le querele in via mista dei contratti. Si ripartiscono gli affari civili alle altre magistrature di Petizione, di Esaminador, del Mobile, di Procuratore, dei Consoli dei Mercanti, dei Sopra-Consoli, del Sopra-Gastaldo, del Superiore, dei Sindaci, dei Conservatori delle leggi. Si possono annoverare tra i magistrati giudiziari civili, quantunque abbiano ispezioni politiche, anche quello sopra gli ospitali, sopra i beni inculti, sopra la giustizia vecchia, quello dei feudi, i due agli ogli ed alle beccarie, ed il collegio alla milizia da mar, poichè tutti hanno diritto di giudicare nelle competenti rispettive materie le differenze tra privati. Il collegio dei signori di notte al civile è essenzialmente giudiziale, e colla istituzione di esso si staccarono da quello dei signori di notte al criminal le civili giudiziali materie. Col mezzo degli auditori nuovi passano le sentenze civili dei rettori delle provincie alla giudicatura dei consigli di XL.

Le sentenze di questi magistrati, che si chiamano di prima istanza , vanno in appellazione ai consigli e collegii istituiti giudici definitivi delle differenze civili. Il Doge era nei primi secoli della repubblica il giudice di appellazione, al quale furono aggiunti due tribuni; uniti al Doge, essi formavano il magistrato definitivo. Passò per altro la podestà definitiva di appellazione delle sentenze civili al consiglio di XL, ora al criminal, coevo alla istituzione del Maggior Consiglio dei 480, al quale rimasero le sole materie criminali colla creazione dell' altro consiglio di XL detto civil vecchio, cui furono demandate le civili, le quali furono divise colla istituzione dell'altro consiglio di XL civil nuovo, parte a quello, cioè quelle di Venezia e del Dogado, e parte a questo, cioè quelle della terra ferma ed oltre mare. A sollievo di questi consessi, per la decisione delle liti di somme minute, furono stabiliti due collegii, uno dei quali era prima composto di trenta, poscia di venticinque, e finalmente fu ridotto a venti, e l' altro composto di dodici, e tutti col titolo di savii tratti dal corpo dei XL. Il collegio dei venti savii del corpo del senato è consesso giudiziale, istituito dal Senato a sollievo del Senato e del Pien Collegio , per la decisione delle questioni di privilegi, esenzioni ecc. Anche il Pien Collegio ha giurisdizione giudiziale civile, cioè con ascolto dei contendenti , in quelle materie che dipendono dal Senato di dazii, appalti ecc., e così pure sulle cose relative all'ecclesiastica disciplina per occasione di possessi temporali ecc.

In materia criminale, il primo magistrato fu quello del Doge unito ai suoi assistenti, e passò poi questa giurisdizione al Magistrato del Proprio. Questa in seguito si divise ad altre magistrature, cioè agli Avvogadori, i quali quantunque istituiti quasi avvocati, e poi giudici del fisco, giudicavano nondimeno tutte le cose che appartener potevano al dominio anche criminali, ed erano giudici definitivi sino alla creazione del consiglio di XL al criminal. Le risse della bassa plebe, e le leggiere offese furono commesse al magistrato dei cinque savii alla pace; al collegio dei signori di notte al criminal in gran parte si demandarono i delitti per la loro punizione, e specialmente i furti, le violente deflorazioni, gli omicidii puri ecc. Il magistrato contro la bestemmia è pur criminale, istituito per la punizione di questo gravissimo delitto, e per la punizione ancora di quelli che con promessa di matrimonio seducono e deflorano le vergini ecc.

I consessi criminali sono primieramente il consiglio di XL Criminal, a cui furono devolute le appellazioni delle sentenze criminali sopra la libertà e vita dei sudditi, il Consiglio di X, che fu creato all'occasione delle congiure di Boconio e Tiepolo, e fu stabilito per la punizione dei delitti di fello-
nia e di stato, del mal costume, delle violenti prepotenze, anche dei nobili, dei delitti dei chierici e monaci appartenenti a turbazione della polizia, e delle temporalì pubbliche ragioni.

L'economia pubblica, che è parte integrante di ogni governo, fu dal Maggior Consiglio delegata al Senato, acciochè questo deliberi, e disponga dell'erario, come potrebbe farlo esso Consiglio Maggiore. Quasi ministri del Senato si possono chiamare i savii ordinarii, i quali, maturati prima gli affari in consulta, li assoggettano al voto del Senato per l'approvazione, o rejezione. Il Consiglio di X in linea economica è il vindice dei delitti economici, cioè del peculato, tanto dei nobili, che dei ministri, dei monetarii falsi, e simili.

I ministri economici vigili custodi del pubblico erario, ed esecutori delle deliberazioni del Senato pochi non sono in una repubblica, in cui con ben giusto sistema sono regolate le pubbliche finanze. In primo luogo vengono i camerlenghi di comun, depositarii del pubblico denaro, e distributori del medesimo a norma degli ordini del Senato. I magistrati al frumento, al dazio del vino, alla ternaria o grascia, ed alle beccarie, sono economici rapporto all'esazione dei pubblici dazii. Anche quello del Piovego fu creato per conservazione del pubblico diritto sopra li terreni, acque, e possessioni di ragione del principato. Si devono annoverare anche gli uffizii dei giustizieri tanto vecchi, che nuovi, quello sopra il fondaco dei Tedeschi, spettando a questi l'esazione dei dazii imposti sopra le merci. Non si deve omettere il magistrato al sale, e neppure quello

dei cattaveri incaricato della preservazione, e riacquisto degli averi del Comun di Venezia. Meritano lo stesso luogo i due magistrati delle ragioni vecchie e nuove, deputati a far render conto ai reggimenti delle loro casse, ed alla esazione di alcuni dazii, e delle somme dovute dai pubblici debitori. L'ufficio dei governatori dell' entrate fu sempre pienamente economico, istituito per non lasciare lacerata in varii Magistrati la cura del pubblico erario, e perciò col carico di rivedere i libri degli altri, e di esigere la decima imposta ai viveri; il collegio economico poi dei dieci sa-

vii sopra le decime conosce la giustizia dell' imposta stessa. Economici magistrati sono pure gli uffizii delle cazude , dei tre savii sopra i conti , degli altri tre sopra gli uffizii , sopra le camere della terra ferma. I provveditori sopra i dazii inquisiscono contro i contrabbandi a salvezza delle pubbliche regalie ; il magistrato sopra i beni comunali, e l'altro sopra i beni inculti, quantunque abbiano anche riguardi politici , sono per altro economici. Nella stessa classe sono i provveditori agli ogli , ed alle beccarie presi dal corpo del Senato, custodendo i primi un dazio grande, e gli altri presiedendo ai dazii sopra i carnamì, alla deliberazione dei relativi appalti ecc. È pure tutta economica la magistratura dei revisori e regolatori alla scrittura , rivedendo essi tutti i libri di entrata ed uscita, che tener debbono tutti gl' interni uffizii, e le reggenze esteriori. Gli scansadori occupano lo stesso luogo, scansando essi, e riformando le spese, onde non eccedano a pregiudizio dell'erario pubblico; non dovendosi omettere il Magistrato sopra le miniere, ed escavazioni metalliche. La zecca, che è il deposito del pubblico patrimonio, e dei privati depositi, fu ben provveduta di magistrature economiche, per la buona regola della medesima, e primieramente furono istituiti i provveditori, perchè ne abbiano la custodia ed il governo. L'inquisitore sopra gli ori e monete ha il carico di vegliare sopra la moneta, e contro i trasgressori, presiedono ai giri del pubblico e privato denaro collocato nella zecca il conservatore del deposito, ed il depositario; vegliano alla custodia dei privati depositi i provveditori agli ori ed argenti; al pagamento dei censi, che dalla pubblica zecca si esborsano ai capitalisti creditori sopra i depositi pubblici, presiede il provveditore ai prò; la magistratura dei revisori e regolatori delle entrate pubbliche in zecca occupa uno dei primi posti fra le magistrature economiche, maturando essa i regolamenti più utili sopra i dazii, rivedendo i conti della zecca, esigendo i pubblici crediti e le entrate tutte per parte di terra. Lo stesso può dirsi della magistratura dei soprintendenti alle decime del clero, e di quella dei feudi; esigendo l'una la gravezza imposta sopra le rendite degli ecclesiastici, e disponendo l'altra, in mancanza dei vassalli senza discendenza, dei beni che si devolvono al principato. Interamente economico è il magistrato dei presidenti alla esazione del denaro pubblico, incaricato di esiger il denaro dai pubblici debitori di quasi tutte le specie, e di altre relative materie. Al magistrato economico dei revisori e regolatori dei dazii

si assoggettarono la maggior parte dei dazii della capitale, eccettuati il sale, il tabacco, e qualche altro, e ciò col diritto d'inquisizione e castigo. Entra nella stessa classe il magistrato dei tre provveditori sopra denari, incaricati d'imporre, liquidare, e regolare la decima sopra tutti gli uffizii nobili, e subalterni, e sopra i ministeri tanto della capitale, che di tutto lo stato. Gli esecutori delle deliberazioni del Senato hanno una grande influenza nell'economico. Colla istituzione del savio cassiere si cambiò in gran parte il sistema economico, poichè questo savio divenne il custode della pubblica economia, essendo ad esso demandato il governo e la cura delle disposizioni del denaro pubblico, il tutto per altro colla dipendenza dal Senato. Il magistrato dei deputati alla provision del denaro merita ben giustamente uno dei primi luoghi nell' economia pubblica, poichè a questo viene commesso dal Senato di consultare e rispondere sopra tutti i maggiori punti economici relativi a dazii, uffizii, prestiti, ricordi, monti pubblici, fondi di cassa, e camere della terra ferma, e del mare. Il magistrato sopra le acque, essendo incaricato della esazione del cinque per cento sopra tutte le eredità, legati, e donazioni, si può a ragione chiamare economico; anche il collegio alla milizia da mar entra nella stessa classe per la esazione della tassa e taglione.

Venendo ora ai consessi e magistrati relativi al commercio, appena i Veneziani si aprirono colle loro conquiste la strada nei mari d'Oriente, resero la nazione commerciante, e perciò bisognosa di regole e di disciplina in tal materia. Al Senato si rimise la presidenza alla mercatura sì interna che esterna. Il primo magistrato istituito relativamente al commercio fu quello del forestiere, avendo esso anche presentemente giurisdizione sopra le navi e sopra la navigazione. I giustizieri vecchi e nuovi presiedono al commercio interno rapporto alla disciplina delle arti di vittuarie, manifatture, e mercanzie. Il magistrato al fondaco dei Tedeschi presiede al commercio dell' alta e bassa Germania. Gli uffizii della dogana da mare, dell' entrata da terra, dei visdomini all' uscita, e della messettaria, servono a tener in disciplina la negoziazione. I consoli dei mercanti decidono le questioni in linea di mercatura, ed hanno qualche diritto di regolazione del negozio con inquisizione. I sopra consoli accordano i mercanti per fatalità decotti.

Entrano pure nella stessa classe i magistrati dei sopra-banchi, e del banco-giro. La grave magistratura dei cinque savii alla mercanzia si può chiamare la principale di questa materia, avendo essa, oltre le altre ispezioni, la presidenza alla navigazione ed assicurazione dei navigli, qualora vi entrino rapporti coi principati stranieri. Fu istituita nel presente secolo, e nello stesso abolita una magistratura col titolo di deputati al commercio, e si rimisero gli affari all' altra magistratura dei cinque savii alla mercanzia.

I Dogi erano generali ordinarii marittimi tanto nelle conquiste quanto nella difesa dei beni della nascente repubblica, e perciò avevano la deliberazione, ed il comando delle armi. Passò poi il diritto delle armi nel Maggior Consiglio, da cui fu demandato al Senato. Molti per altro sono i magistrati esecutivi delle deliberazioni negli affari di guerra, cioè i due sopra l' arsenale e la tana, gli altri due sopra le artiglierie e le fortezze, i sette esecutori delle deliberazioni del Senato, i provveditori all' armar, e i due savii della terra ferma deputati uno alla scrittura, l'altro alle ordinanze.

Anche la disciplina ecclesiastica era da principio affidata al Maggior Consiglio, e furono demandate poi al Senato le materie ecclesiastiche relative alla polizia civile. Al Pien Collegio fu affidata in seguito la vigilanza di alcuni capi di cose, che hanno rapporti civili ed ecclesiastici, cioè l'udienza ai vescovi e prelati dello stato, i possessi temporali dei benefici ecclesiastici, la visione delle bolle e carte provenienti dalla corte di Roma. Al Consiglio di X appartengono gli ecclesiastici di qualunque sorte pei delitti contro la polizia e società civile; furono allo stesso commessi i monasterii, gli ecclesiastici secolari e regolari, i titoli presbiterali nelle chiese collegiate della capitale in ordine alla bolla di Clemente VII, la materia degli espulsi, e quella del diritto degli asili. Il primo magistrato relativo alle persone ecclesiastiche fu quello dei tre provveditori sopra i monasterii per la tutela del costume, e della monastica disciplina, e per la retta amministrazione delle rendite dei monasterii. Viene in secondo luogo quello degli esecutori alla bestemmia, il quale può astringere i regolari religiosi ad obbedire agli ordini dei loro superiori, se non volesse-

ro partir dai conventi di Venezia per altri conventi ai quali fossero destinati. Hanno finalmente relazione alla ecclesiastica disciplina i tre assistenti al santo Ufficio d'Inquisizione contro la eresia. Ecco i principali magistrati della repubblica tutti tendenti a procurare la felicità universale dello stato, centro vero ed unico, cui tendono le mire di un ben regolato governo.

MANDATO. *Mandato* ossia procura è un contratto, col quale taluno s'incarica gratuitamente di fare qualche cosa per un'altra persona. Appresso i Romani questo contratto era nel numero di quelli di buona fede e sinallagmatici, che dal solo consenso ricevono la loro perfezione. Produceva appresso di loro due azioni, che si dicevano diretta e contraria; la prima apparteneva al mandante contro il mandatario, per farsi render conto della commissione, e il mandatario era tenuto non solamente per il dolo, ma anche per la sua colpa e negligenza, nè doveva eccedere i limiti stabiliti dal mandato: l'azione contraria spettava al mandatario per il rimborso delle spese fatte in buona fede.

Può il mandato essere concepito in diversi modi, cioè in favore del solo mandante, o in favore del mandante e del mandatario, o in favore di un terzo e del mandante, e finalmente in favore del mandatario e di un terzo. Noi ci serviamo piuttosto del termine di procura. Il mandato nullaoostante è differente dalla procura, in quanto che questa suppone una facoltà ed un potere in iscritto, ed al contrario il mandato può essere anche verbale, e perciò il termine di mandato è più generale, e comprende qualunque facoltà data ad un terzo, tanto verbalmente, quanto per iscritto. V. Procura.

Il mandato cessa colla morte del mandante, il che non nuoce, nel caso che il mandatario, ignorandone la morte, abbia in buona fede dato compimento alla sua commissione; cessa inoltre colla morte del mandatario; quando le cose sono ancora nel primiero stato, può essere revocato, purchè ciò si faccia in tempo; il mandatario può rinunziarvi, purchè il mandante possa da sè, o col mezzo di altra persona supplire alle commissioni; V. *ff. tit. mandati vel contra, et Cod. de mandato, et Inst. lib. 5. tit. 7.*